

Prot.

U.O.C. PROVVEDITORATO, ECONOMATO E GESTIONE DELLA LOGISTICA

Indirizzo sede Viale F. Rodolfi 37 - 36100 VICENZA

Direttore Dott. Giorgio Miotto

Oggetto: **Procedura per l'affidamento in concessione di un servizio di rimozione, blocco dei veicoli e relativa custodia, all'interno delle aree di pertinenza dell'Ospedale di Vicenza - per anni tre (3): INVITO A PRESENTARE PROPOSTE.**

Trasmissione a mezzo avviso pubblico sul sito internet aziendale

CIG: 8810418AED

Oggetto della fornitura: **Servizi**
Tipologia contratto: **Concessione**

Oggetto: affidamento in concessione di un servizio di rimozione, blocco dei veicoli e relativa custodia, all'interno delle aree di pertinenza dell'Ospedale di Vicenza - per anni tre (3)

CPV 50118400-9 Servizi di soccorso e rimozione di veicoli a motore

Scadenza delle offerte: **ore 12:00 del giorno 21/07/2021**
termine ultimo per richiedere chiarimenti: ore 12:00 del giorno 11/07/2021

In applicazione della disposizione di cui all'art. 165 del D.lgs. n. 50 del 18.04.2016, si invita codesta ditta a trasmettere la propria migliore offerta per la concessione di seguito dettagliata: Codesta Amministrazione intende infatti stipulare un contratto a titolo oneroso, mediante il quale affidare a uno o più operatori economici l'erogazione e la gestione di servizi, ove il corrispettivo consiste unicamente nel diritto di gestire i servizi oggetto del contratto a fronte di un corrispettivo predeterminato.

ART. N. 1. QUANTITA' E QUALITA' DELLA FORNITURA

L'AULSS8 Berica, al fine di garantire il corretto utilizzo degli spazi di sosta all'interno delle aree dell'Ospedale S. Bortolo di Vicenza, ritiene opportuno avere un servizio per:

- la rimozione, il trasferimento al deposito dell'appaltatore e la successiva custodia dei veicoli e motocicli, individuati nel loro insieme come mezzi, che si trovano in sosta all'interno dell'ospedale san Bortolo di Vicenza e delle aree di pertinenza;
- l'apposizione/rimozione dei blocchi, ove non sia possibile la rimozione del mezzo, o in altri casi richiesti dal Committente;

in tutti i casi previsti e disciplinati dal Regolamento, denominato "Regolamento generale per l'accesso, la circolazione e la sosta dell'ospedale San Bortolo Vicenza", da qui in avanti detto "regolamento" ed allegato al presente avviso

Il servizio dovrà essere garantito tutti i giorni, 24 ore su 24.

Il valore della concessione in oggetto, ai sensi dell'art. 167 del D.Lgs. n. 50/2016, è costituito dal fatturato totale del concessionario generato per tutta la durata del contratto, al netto di IVA, ed è stimato dalla Stazione Appaltante in circa € 16.000,00/annui. Il valore stimato complessivo per la concessione per l'intero periodo in parola è pertanto pari ad € **48.000,00**.

ART. N. 2. TARIFFE

Responsabile del Procedimento: Dr. Giorgio Miotto

Referente procedura: Sergio Rossi

Tel. 0444-75.7141 Fax 0444-75.3407

e mail: sergio.rossi@ulssvicenza.it

Le tariffe devono essere conformi a quanto stabilito dal decreto del Ministero dei Trasporti e della Navigazione n.401 del 4 settembre 1998, riguardante il "Regolamento recante norme per la definizione delle tariffe da applicarsi da parte dei concessionari del servizio di rimozione dei veicoli e massimali di assicurazione per i veicoli adibiti alla rimozione"

Le tariffe dovranno intendersi onnicomprensive di tutti i costi richiesti per l'effettuazione del servizio, compresi costi per cartellonistica/segnaletica ed informative della rimozione e/o del blocco veicolo.

I prezzi dei vari servizi dovranno essere preventivamente comunicati al Servizio Approvvigionamenti dell'Ulss e dallo stesso approvati; i prezzi potranno essere soggetti a variazioni e revisioni annuali in relazione all'andamento delle tabelle di riferimento ACI, previa comunicazione ed approvazione del Servizio Approvvigionamenti.

Si stabilisce inoltre che, a titolo di indennità chilometrica, verrà riconosciuto al Concessionario un chilometraggio massimo complessivo di 10 km (comprensivo di andata e ritorno), indipendentemente da dove lo stesso stabilirà il deposito.

Il pagamento delle tariffe stabilite verrà effettuato direttamente al Concessionario, il quale rilascerà apposita ricevuta su modello all'uopo predisposto.

Nel caso di mancato o ritardato pagamento dei costi di rimozione da parte dell'utenza, questi e gli oneri per il recupero degli stessi resteranno comunque a carico esclusivo del Concessionario, il quale non potrà pretendere somme o interessi, né eccepire alcunché nei confronti della Stazione Appaltante

ART. N. 3. ESECUZIONE DEL SERVIZIO

La rimozione dei veicoli avverrà su chiamata dell'Addetto alla sorveglianza o di un operatore della UOC Provveditorato, Economato e Gestione della Logistica, che provvederà a richiederla di volta in volta per quei veicoli che risultino da rimuovere in base alle disposizioni del Regolamento.

- a. L'addetto alla sorveglianza incaricato dall'Azienda provvederà a compilare la sezione di competenza del Verbale di accertamento della violazione completo di documentazione fotografica e sarà presente alla rimozione.
- b. La rimozione dovrà essere effettuata dalla ditta concessionaria e il personale della ditta provvederà a compilare la sezione del Verbale di accertamento di propria competenza.
- c. Fasi di esecuzione della rimozione:
 - 1) Arrivo del mezzo sul luogo dove è stato richiesto l'intervento, **entro 30 minuti dalla chiamata**;
 - 2) Rimozione del mezzo
 - i. Operazione di aggancio;
 - ii. Carico del mezzo sull'autoveicolo.
 - 3) Custodia del mezzo
 - i. trasporto al deposito
 - ii. scarico e custodia in deposito.
- d. Pagamento del servizio:
 - 1) Il rilascio del veicolo rimosso sarà effettuato dietro il pagamento da parte del proprietario, o di un suo delegato, degli oneri relativi alla rimozione e al deposito secondo le tariffe in vigore;
 - 2) Nel caso che il conducente o il proprietario del veicolo sopraggiunga dopo il blocco del mezzo e la richiesta d'intervento è obbligatoria da parte della Ditta la sospensione della rimozione, fatto salvo il pagamento a carico dell'interessato della tariffa "**rimozione sospesa**";
 - 3) Nel caso in cui il conducente sopraggiunga prima del completamento della rimozione (aggancio e carico del veicolo) e prima che sia uscito dalle pertinenze del sedime ospedaliero è obbligatoria da parte della Ditta l'interruzione della rimozione, fatto salvo il pagamento a carico dell'interessato della tariffa "**rimozione interrotta**".

Gli oneri di rimozione e custodia sono direttamente dovuti al concessionario del servizio, che agirà direttamente nei confronti del proprietario del veicolo nel caso di mancata corresponsione del dovuto. La responsabilità per eventuali danni o altre contestazioni resta in capo al concessionario del servizio.

Nel caso in cui vi fosse la necessità di spostare un veicolo senza effettuare il suo trasferimento presso il deposito, ovvero la rimozione dei mezzi bloccati più critici mediante trasferimento in un'area dedicata messa a disposizione dalla Stazione Appaltante, sarà riconosciuta al concessionario la tariffa per rimozione interrotta con indennità chilometrica di 1 chilometro.

Oneri a carico del Concessionario:

- attivare un punto di contatto (telefonico e di posta elettronica), attivo H24 365 giorni l'anno, finalizzato alla ricezione delle richieste di intervento;
- mettere a disposizione del personale della Stazione Appaltante un **set di attrezzi a chiave per bloccare le ruote di n.2 automezzi**;
- trasmettere mensilmente il rapporto sugli importi introitati dall'utenza a seguito delle rimozioni e di custodia;

- trasmettere mensilmente relazione sulle prestazioni effettuate con eventuali osservazioni migliorative del servizio;
- comunicare tempestivamente alla Stazione Appaltante qualsiasi anomalia e problematica riscontrata nell'espletamento del servizio e di relazionare per iscritto sull'accaduto.

ART. N. 4. PARCO MEZZI, DEPOSITO E CONDUCENTI

Il concessionario dovrà mettere a disposizione almeno:

- A. un numero di veicoli adeguato all'espletamento del servizio; i veicoli dovranno essere ad uso specifico per il soccorso stradale con le caratteristiche e omologazioni previste dalla normativa vigente, al fine di consentire lo svolgimento del servizio in condizioni di sicurezza per persone e cose. Tali veicoli dovranno possedere le caratteristiche tecniche definite dall'art. 12 del D.P.R. 16 Dicembre 1992 n. 495 per poter svolgere il servizio di rimozione veicoli come previsto dall'art. 159 del nuovo Codice della Strada. Il Concessionario dovrà fornire all'inizio del servizio copia conforme dei libretti di circolazione dei mezzi utilizzati. In caso di sostituzione dei veicoli in uso, tale documentazione dovrà essere opportunamente aggiornata. Le spese di manutenzione, adeguamento e reintegrazione dei mezzi sono totalmente a carico del Concessionario. L'Azienda potrà richiedere rimozioni anche oltre le 3,5 tonnellate;
- B. un'area attrezzata a deposito per la custodia dei veicoli rimossi, collocata in un'area compresa in un raggio massimo di 10 km dall'Ospedale S. Bortolo di Vicenza, che dovrà essere raggiungibile con i mezzi pubblici.
- C. I conducenti destinati alla guida degli automezzi di rimozione dovranno essere in possesso di idonea patente, essere in possesso degli attestati di abilitazione professionale alla guida previsti dalla normativa in vigore e essere muniti di tessera di riconoscimento con fotografia.

ART. N. 5. COPERTURE ASSICURATIVE

Il Concessionario assume in proprio ogni responsabilità civile per tutti i danni verso terzi, persone, animali o cose in dipendenza di qualsiasi causa dovuta all'esecuzione delle prestazioni contrattuali e resta a suo esclusivo carico il relativo risarcimento del danno cagionato durante le operazioni di rimozione o trasporto dei mezzi.

L'**Azienda ULSS n. 8 Berica** (per il seguito Azienda) sarà sollevata e tenuta indenne da ogni responsabilità, controversia e conseguenti oneri che possano derivare da contestazioni, riserve, pretese insorgenti tra il Concessionario e i terzi, in ordine a danni, infortuni, furti, incendi derivanti dall'esecuzione delle attività di rimozione, trasporto e custodia. Il concessionario dovrà pertanto disporre di una polizza assicurativa (All Risk), oltre alla garanzia RCT e RCO, per la copertura dei danni a terzi (persone e animali) e a cose di proprietà di terzi o dell'Azienda, derivanti dall'esecuzione delle attività di rimozione, trasporto e custodia.

La polizza, che non dovrà prevedere franchigie o scoperti a carico della Stazione Appaltante, dovrà essere valida per tutta la durata del contratto e fino al termine del periodo di gestione, con l'esclusione della facoltà di recesso da parte della compagnia stessa e dell'azione di rivalsa nei confronti della Stazione Appaltante da parte della Società Assicuratrice.

ART. N. 6. PIANO ECONOMICO

Al fine di consentire alle ditte una adeguata valutazione del rischio operativo, si evidenzia che i costi operativi complessivi nel periodo oggetto della concessione sono così stimati:

USCITE	ENTRATE	RICAVO
€ 34.245,00	€ 48.000,00	13.755,00

Entrate: corrispettivo minimo (soggetto al rialzo) dovuto per la concessione del servizio medesimo quantificato in € 16.000,00/anno IVA inclusa, pari ad € 48.000,00 complessivi IVA inclusa;

Uscite: Il piano economico dettagliato è allegato al presente documento; esso contiene la stima delle ipotizzate per lo svolgimento del servizio. È richiesto all'offerente la rivalutazione del sopra citato piano, tramite la compilazione degli appositi spazi all'interno del medesimo file.

Si evidenzia che è fatto obbligo al concessionario di comunicare al più tardi entro il sesto mese antecedente la fine della concessione stessa, il valore dell'ultimo fatturato annuo, in modo da consentire la trasparente predisposizione della nuova procedura di concessione.

Si precisa che il valore del servizio non è "predeterminabile, se non in via presuntiva, in quanto condizionato dalla domanda effettiva", pertanto, vi è assunzione del rischio di gestione in capo all'aggiudicatario.

sono a carico dell'Amministrazione i costi relativi a:

- non sono previsti costi

sono a carico della ditta concessionaria, i costi relativi a:

- la totale gestione dei propri mezzi per lo svolgimento dei servizi;
- ogni altro onere derivante dallo svolgimento del servizio;
- gli oneri per la comunicazione agli utenti interessati dalla rimozione, il trasferimento al deposito dell'appaltatore e la successiva custodia dei veicoli e motocicli;
- assicurazione verso terzi a copertura di danni a persone e cose nello svolgimento del servizio in parola;

Requisiti per lo svolgimento del servizio:

il soggetto che si candiderà dovrà

- possedere una Partita Iva abilitante per tutti i servizi in oggetto, al momento della presentazione delle offerte;
- possedere assicurazione verso terzi a copertura di danni a persone e cose nello svolgimento del servizio in parola;
- disporre ovvero impegno a disporre in caso di aggiudicazione di un'area privata custodita H24, da adibire a deposito dei veicoli per i quali è stata attuata la rimozione forzata, che sia raggiungibile con mezzi pubblici di trasporto locale;
- disporre dell'autorizzazione al deposito di autoveicoli, conformemente alla normativa vigente;
- essere abilitati all'affidamento in custodia dei veicoli sottoposti a sequestro o fermo amministrativo per violazioni al C.d.S.

da ditta concessionaria:

- sarà l'unico responsabile del personale che effettuerà i servizi richiesti;
- il servizio dovrà essere svolto in conformità alle disposizioni del "Regolamento";
- si obbliga a comunicare a Codesta Spettabile Ulss le tariffe richieste per i singoli servizi prestati;

La Ditta concessionaria del servizio dovrà provvedere a proprie spese all'acquisto delle eventuali attrezzature ulteriori e del materiale necessario per l'espletamento del servizio.

Il personale preposto al servizio dovrà essere munito di apposita tessera di riconoscimento contenente identificativo del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro.

Nell'esecuzione delle prestazioni, la Ditta concessionaria dovrà osservare le norme di prevenzione delle infezioni in ambito ospedaliero. In particolare, per il rispetto delle norme igieniche (salvo quanto diversamente disposto nel citato Regolamento) e di prevenzione al Covid-19 avrà cura di:

- indossare mascherina chirurgica;

ART. N. 7. - DURATA DELLA CONCESSIONE

La concessione decorrerà dalla data indicata nella lettera di affidamento ed avrà durata di **anni 3**.

Il contratto potrà essere rinnovato solo su iniziativa dell'ULSS, previo accordo tra le parti per un periodo pari o inferiore ad ulteriori 3 anni.

La Ditta concessionaria ha tuttavia l'obbligo di continuare la fornitura alle condizioni ed ai prezzi pattuiti fino a quando l'Ente non avrà provveduto ad una nuova aggiudicazione e ciò comunque non oltre 90 giorni dalla scadenza del contratto.

ART. N. 8. - MODALITA' PER LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

La ditta concorrente e/o l'A.T.I., qualora interessata, deve far pervenire all'Amministrazione dell'ULSS Ufficio Protocollo, Viale Rodolfi, 37 – 36100 Vicenza, entro e non oltre i termini temporali indicati nel presente documento, a pena d'esclusione, un plico sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura, riportante all'esterno la dicitura:

“NON APRIRE - OFFERTA PER LA CONCESSIONE DI UN SERVIZIO DI RIMOZIONE, BLOCCO DEI VEICOLI E RELATIVA CUSTODIA, ALL'INTERNO DELL'OSPEDALE SAN BORTOLO”

Il plico deve riportare inoltre l'indicazione della ragione sociale della ditta offerente (se si tratta di associazione temporanea devono essere specificate tutte le imprese che la compongono) completo di indirizzo numero di telefono e fax.

L'invio del plico deve essere eseguito a mezzo posta, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, oppure recapitato direttamente (autoprestazione) o tramite corriere, e farà fede la data e l'ora del ricevimento all'Ufficio Protocollo dell'U.L.SS.

Il recapito del plico è ad esclusivo rischio del mittente; all'U.L.SS. non potrà essere addebitata alcuna responsabilità in merito ai plichi che pervenissero all'Ufficio Protocollo, per qualsiasi motivo, oltre il termine indicato nella lettera invito.

Il suddetto plico deve contenere al suo interno, pena l'esclusione dalla gara, i seguenti documenti

OFFERTA ECONOMICA

Il valore del canone di concessione posto a base di gara è fissato in € 500,00/anno iva 22% inclusa, rinnovi esclusi.

Saranno ammesse alla gara solamente le offerte in aumento rispetto al prezzo a base di gara per il servizio in concessione, come indicato nel presente documento. Le offerte inferiori o uguali all'importo a base di gara sopra citati saranno escluse dalla gara.

La Stazione Appaltante provvederà alla verifica del calcolo predisposto dalla ditta offerente. In caso di errore da parte della ditta offerente, varranno i conteggi predisposti dalla Stazione Appaltante.

Non saranno accettate offerte condizionate o in alternativa. L'offerta deve essere valida per 180 giorni decorrenti dalla data dell'ultimo giorno utile per la presentazione delle offerte.

In considerazione di quanto indicato con determina del 5/3/08 dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici, si ritiene che per la presente fornitura non ci siano costi derivanti da "interferenze". Nel caso la ditta fornitrice rilevi, al contrario, la presenza di eventuali rischi da interferenza dovrà proporre l'integrazione delle misure di sicurezza.

DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

L'offerta dovrà essere corredata dalla seguente documentazione amministrativa:

- 1) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, redatta ai sensi del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e s.m.i., con la quale la ditta partecipante attesta di non trovarsi in alcuna delle condizioni di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50 del 18/04/2016.
- 2) visura Camera di Commercio;

DOCUMENTAZIONE TECNICA

- I. elenco dei veicoli che si intende impiegare;
- II. elenco delle risorse umane che si intende impiegare
- III. Listino prezzi che si intende praticare con indicazione di tutti i servizi offerti (non potranno essere superiori a quelli previsti nella tabella ACI);
- IV. Tabella Costi ACI;

ART. N. 9. - ASSEGNAZIONE DELLA CONCESSIONE

L'assegnazione della concessione sarà effettuata a favore dell'offerta, valutata idonea, che presenterà il canone con il rialzo maggiore.

L'apertura delle buste contenenti le offerte sarà effettuata in seduta privata con redazione di apposito verbale.

Si precisa, inoltre che questa Amministrazione si riserva la più ampia facoltà di decisione in merito all'offerta presentata;

L'Azienda si riserva, a proprio insindacabile giudizio, la facoltà di non procedere all'aggiudicazione, nel caso in cui non ritenga meritevoli di approvazione e/o convenienti sotto il profilo tecnico-economico e/o organizzativo le offerte presentate.

L'Azienda si riserva la facoltà di aggiudicare la gara anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che questa sia ritenuta conveniente e idonea in relazione all'oggetto del contratto. In caso di offerte uguali, l'aggiudicazione sarà effettuata per sorteggio.

L'Azienda si riserva, altresì il diritto di annullare la gara o di rinviare l'apertura delle offerte in qualsiasi momento, di assegnare parzialmente o di non assegnare la fornitura senza che gli offerenti possano avanzare pretese di qualsiasi genere e natura fatto salva la motivazione contenuta nell'apposito atto deliberativo, se richiesta.

Si precisa, inoltre che questa Amministrazione si riserva di richiedere eventuali integrazioni o delucidazioni sull'offerta.

ART. N. 10. - EROGAZIONE DEL SERVIZIO

Il servizio dovrà essere assicurato per lungo tutto l'anno solare, secondo gli orari e le giornate previste dal presente documento; Sarà cura della ditta offerente disporre di una organizzazione, tale da coprire il servizio senza interruzioni.

Lo svolgimento parziale o lo svolgimento di servizi non conformi (ovvero a seguito di segnalazioni da parte degli utenti) equivale ad una mancata esecuzione ed è pertanto soggetta ai richiami di seguito riportati ed alle penali previste.

Dopo il terzo richiamo scritto è facoltà il diritto di risolvere il contratto. In caso di risoluzione del contratto l'Azienda ULSS addebiterà eventuali maggiori costi derivanti dal nuovo contratto.

ART. N. 11. – FATTURAZIONE E PAGAMENTO

La controprestazione in favore del concessionario consiste nel diritto di gestire funzionalmente il servizio in parola per la durata della concessione, a fronte di un canone stabilito in sede di offerta che dovrà ricomprendere tutti i costi che la ditta dovrà sostenere per l'esecuzione del servizio. Detto canone sarà essere versato dalla ditta concessionaria in rate annuali posticipate entro trenta giorni dal ricevimento della fattura.

Gli eventuali interessi di mora per ritardato pagamento, potranno essere corrisposti solo a seguito di formale richiesta scritta da parte dell'Amministrazione (art. 1219 c.c.), inviata con Raccomandata A.R. a decorrere dal 31 giorno successivo alla scadenza così determinati: tasso di riferimento di cui all'art. 5 c. 1 del D. L.gs. 231/02 maggiorato di tre punti. In ogni caso il ritardato pagamento non potrà costituire motivo per interruzione del servizio.

ART. N. 12. – OBBLIGHI DELL'APPALTATORE RELATIVI ALLA TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

La ditta concessionaria assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art.3 della L. 13 agosto 2010,n. 136 e successive modifiche.

Si impegna, inoltre, a dare immediata comunicazione all'Azienda ULSS ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di Vicenza della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore o subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Nei termini previsti dall'art. 3 comma 7 della L. 136/2010 la Ditta dovrà comunicare al Servizio Finanziario e Fiscale dell'Azienda AULSS 8 i seguenti dati:

1. estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
2. le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
3. ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

Il mancato rispetto dell'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari così come disposto dalla L. 136/2010 determinerà ai sensi dell'art. 1456 del C.C. la risoluzione del contratto.

ART. N. 13. - VERIFICHE SUL POSSESSO DEI REQUISITI GENERALI

La stazione appaltante, al termine delle operazioni di gara, verificherà il possesso dei requisiti di carattere generale, di cui all'art. 80 del D.Lgs 50/2016.

ART. N. 14. – PENALI

La Direzione Esecutiva del Contratto per conto dell'Azienda ULSS 8 "Berica" è affidata alla UOC Provveditorato, Economato e Gestione della Logistica, attraverso il proprio personale.

Durante la vigenza contrattuale la suddetta Azienda, utilizzando il proprio personale, ha la piena facoltà di esercitare in ogni momento gli opportuni controlli, relativamente alla esecuzione del servizio in ogni sua fase, nonché al corretto uso dei mezzi e delle attrezzature utilizzati e/o messi a disposizione, senza che a seguito di ciò la ditta possa pretendere di vedere eliminata o diminuita la propria responsabilità che rimane, comunque, intera e assoluta.

In caso di riscontrate irregolarità nell'esecuzione del servizio o di violazione e/o inadempimento delle disposizioni del presente Capitolato, potranno essere applicate le seguenti penali:

- 1) nel caso di ritardo nell'esecuzione del servizio, ovvero per il mancato intervento entro il termine previsto dal presente avviso: € 25,00, per ogni ora/frazione di ora di ritardo;
- 2) nel caso di indisponibilità a svolgere il servizio (ad es. guasto degli autoveicoli per la rimozione o indisponibilità del personale ovvero altra causa) € 100,00 per ogni giorno di indisponibilità.

In caso di mancata esecuzione del servizio, l'Azienda si riserva di richiedere la prestazione ad altra Ditta, addebitando i maggiori costi al Concessionario inadempiente, oltre all'applicazione della penalità sopra prevista.

La contestazione degli inadempimenti avverrà a mezzo di pec.

Il Concessionario dovrà produrre le proprie controdeduzioni entro 8 giorni dal ricevimento della nota di addebito.

In caso di mancato accoglimento delle controdeduzioni e/o omissione di invio delle medesime nel termine previsto, l'Azienda procederà all'esecuzione della penale.

ART. N. 15. DIVIETO DI PRESTAZIONI AFFIDATE A PERSONALE RICONDUCIBILE ALLA PA

Ai sensi dell'art. 53, c. 16 ter, D. Lgs. 165/01 il contraente deve attestare di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti, che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto. Qualora dovesse emergere per il contraente la situazione sopra riportata, sarà disposta l'esclusione dalla procedura in oggetto. Si precisa inoltre che, ai fini dell'applicazione della presente disposizione, sono considerati dipendenti delle pubbliche amministrazioni anche i soggetti titolari di incarichi previsti dal D.Lgs. 165/01, ivi compresi i soggetti esterni con i quali l'amministrazione stabilisce un rapporto di lavoro, subordinato o autonomo. Tali divieti si applicano dalla data di cessazione dell'incarico.

ART. N. 16. – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

L'Azienda Sanitaria, in caso di grave irregolarità o frode accertata nell'esecuzione del rapporto contrattuale potrà, avvalendosi della facoltà di cui all'art. 1456 C.C. e previa comunicazione scritta al fornitore da effettuarsi a mezzo raccomandata A.R., risolvere di diritto il contratto nei seguenti casi:

- in caso di frode, di grave negligenza, di contravvenzione nell'esecuzione degli obblighi e
- delle condizioni contrattuali e di mancata reintegrazione del deposito cauzionale;
- nel caso di reiterati ritardi rispetto ai termini previsti dal contratto;
- nel caso in cui fosse accertata la non veridicità delle dichiarazioni presentate dal fornitore
- nel corso della procedura di gara;
- in caso di perdita, da parte del fornitore, dei requisiti richiesti dal capitolato speciale di gara, relativamente alle procedure ad evidenza pubblica;
- in caso di cessione del contratto o subappalto non autorizzati
- in caso di inottemperanza alle disposizioni relative alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010.

La risoluzione del contratto non si estende alle prestazioni già eseguite. Con la risoluzione del contratto sorge per l'Azienda Sanitaria il diritto di affidare a terzi la concessione o la parte rimanente di questa, in danno all'impresa inadempiente. All'impresa inadempiente sono addebitate le minori entrate per l'Azienda Sanitaria rispetto a quelle previste dal contratto risolto. Le somme necessarie sono prelevate dal deposito cauzionale mediante incameramento del medesimo e, ove questo non sia sufficiente, da eventuali crediti dell'impresa, fatto salvo il diritto di agire per gli eventuali maggiori danni subiti. Nel caso di maggiore entrata nulla spetta all'impresa inadempiente. Per quanto non previsto dal presente articolo, si applicano le disposizioni di cui al Codice Civile in materia di risoluzione e di recesso del contratto.

ART. N. 17. FORO COMPETENTE

Per le eventuali controversie che dovessero insorgere tra le parti in relazione alla interpretazione, esecuzione e risoluzione del contratto sarà esclusivamente competente il Foro di Vicenza.

In ogni caso, nelle more d'eventuale giudizio dell'autorità giudiziaria, la Ditta appaltatrice non potrà sospendere o interrompere la fornitura pena l'incameramento della cauzione definitiva posta a garanzia della fornitura e fatta salva la possibilità della S.A. di rivalersi per gli eventuali ulteriori danni subiti.

ART. N. 18. - DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto qui non espressamente previsto e disciplinato si fa riferimento alle norme vigenti in materia di pubbliche forniture, nonché alle norme del Codice Civile in materia di obbligazioni e contratti.

IL DIRETTORE
Firmato Dr Giorgio Miotto